



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 91

DATA COMUNICATO 14/12/2023

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

COMUNICAZIONI	1742
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15	1742
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	1743

COMUNICAZIONI

Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Danilo VELINI, convoca per **martedì 19 Dicembre 2023**, alle **ore 14:30**, presso l'impianto sportivo sintetico "Antistadio Achilli.", Loc. La Svolta – **Ciconia di Orvieto (TR)**, per una seduta di allenamento, i sottoelencati calciatori.

A.S.D. ACCADEMIA CALCIO TERNI	Bizzarri Francesco, Guaglione Raffaele, Martini Giuliano, Policastro Mattia
A.S.D. AMERINA 1950	Calamita Diego, Catalani Nicolò, D'Amico Andrea, Grognali Giovanni
POL. AMC 98	Navaneri Daniele, Primieri Mirko
POL. CAMPITELLO	Fiorentini Francesco, Iacomelli Lorenzo, Sbocchia Giordano
A.S.D. FABRO VALDICHIANA	Cako Denis, Mechelli Angelo
A.S.D. FOOTBALL CAMPITELLO	Ferri Lorenzo
CSD GIOVANILI TODI	Genuini Samuele, Quagliarini Nicolò, Serafini Alessandro, Serafini Gianmarco
A.S.D. NARNESE CALCIO	Viziteu Denis Robert
A.S.D. OLIMPIA UMBRIA	Farchi Bilal Filippo
A.S.D. OLYMPIA THYRUS S.V.	Tattoli Giovanni
ORVIETANA CALCIO SRL	Caprio Daniele, Marziantonio Matteo, Mustafovsky Ensar, Polacco Gabriele, Ricci Tommaso, Tardani Tommaso, Teti Edoardo
A.S.D. ORVIETO FC	Catalani Alessandro, Frustalupi Simone, Muzi Alessandro, Santucci Gabriele, Stincarelli Riccardo, Tascini Francesco
A.S.D. TERNI TOOTBALL CLUB	Bertoldi Christian, Giuliani Filippo, Lucarelli Andrea
A.S.D. VIGOR NUOVA GUALDO BASTARDO	Ambrogi Alessandro, Piccardi Matteo
POL. VIRTUS FOLIGNO A.S.D.	Fiumicelli Ruben, Pizzoni Gioele

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG.	Massimo	FANALI
SELEZIONATORE	SIG.	Danilo	VELINI
MEDICO	DR.	Roberto	NELLI
COLLABORATORE TECNICO	SIG.	Roberto	GIACOMETTI
MASSAGGIATORE	SIG.	Andrea	SARGENTI
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG.	Adriano	MIGLIOSI
COLLABORATORE	SIG.	Roberto	CIURNELLA

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2023 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 340/4765723 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634, oppure ad uno dei seguenti indirizzi email: cru@figc.it – comunicazioncru@figc.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 14 Dicembre 2023, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' ASD CASTIGLIONE DEL LAGO IN MERITO ALLA GARA CASTIGLIONE DEL LAGO – NESTOR CALCIO, DISPUTATASI A CASTIGLIONE DEL LAGO IL 19.11.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.72 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 22.11.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE SIG. MENCHICCHI ENRICO FINO AL 20.03.2024.**

Il Direttore di Gara non si è presentato alla Corte nonostante la rituale convocazione.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 14.12.2023 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'assenza del Direttore di gara non ha consentito a questa Corte i necessari chiarimenti in merito a quanto genericamente riportato nel referto in merito alle "proteste" del Dirigente Menchicchi.

Ciò posto, considerato peraltro che, come dichiarato dall'Arbitro stesso, il tocco al braccio è stato di una durata minima e tale da non procurare alcun dolore, la Corte ritiene che la sanzione debba essere ridotta a due mesi di inibizione.

Invero, il comportamento posto in essere dal Menchicchi non integra gli estremi della "Condotta gravemente irrispettosa" di cui all'Art. 36 lettera B del CGS

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a mesi due la sanzione dell'inibizione a carico del Dirigente Menchicchi.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 14 Dicembre 2023**, ha assunto le seguenti decisioni:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' ASD FONTANELLE IN MERITO ALLA GARA ANGELANA 1930 - FONTANELLE, DISPUTATASI A SANTA MARIA DEGLI ANGELI IL 11.11.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.11.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AVVERSO OMOLOGAZIONE RISULTATO DEL CAMPO.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 14.12.2023 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

In sede di audizione di fronte alla Corte il Direttore di gara, seppure in presenza di qualche oggettiva incongruenza rilevabile dalla refertazione, ha confermato le circostanze rilevanti ai fini del reclamo, vale a dire che i calciatori Mattia Mancini e Matteo Pascolini sono stati espulsi al 40° della ripresa, prima che la sostituzione del secondo dei due, richiesta dalla panchina del Fontanelle, fosse autorizzata dall'Arbitro.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto della fede privilegiata del rapporto e delle dichiarazioni di conferma rese dal Direttore di gara, la Corte ritiene non vi siano margini per una revisione della decisione impugnata.

P.Q.M

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 14 Dicembre 2023**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' ASD JULIA SPELLO TORRE IN MERITO ALLA GARA JULIA SPELLO TORRE – VIGOR N.GUALDO BASTARDO, DISPUTATASI AD OSTERIACCIA IL 19.11.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.72 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 22.11.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE TOMASSINI LORENZO PER 7 GIORNATE DI GARA.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 14.12.2023 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che il reclamo è stato proposta oltre il termine previsto dall'art.76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, ne dichiara l'inammissibilità.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 14 Dicembre 2023, ha assunto le seguenti decisioni:

COPPA PRIMAVERA SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' USD CASCIA CALCIO IN MERITO ALLA GARA CASCIA - TREVANA, DISPUTATASI AD CASCIA IL 02.11.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.57 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.11.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE CONSOLI ANDREA PER QUATTRO GIORNATE GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE MEDICI FRANCESCO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE RASI OMAR PER QUATTRO GIORNATE DI GARA;**
- **AMMENDA ALLA SOCIETA' €. 800,00;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE MEDICI ORLANDO PER UNA GIORNATA DI GARA.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 14.12.2023 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte rileva l'inammissibilità del reclamo avverso la squalifica del calciatore Medici Orlando per una giornata di gara.

Quanto alla sanzione della squalifica di quattro giornate di gara comminata ai calciatori Consoli Andrea, Medici Francesco e Rasi Omar, sia della lettura del reclamo che anche dall'audizione del direttore di gara le condotte contestate appaiono pacifiche e pertanto il provvedimento del G.S. merita integrale conferma.

Diversamente per quanto concerne la sanzione dell'ammenda di €. 800,00, la stessa appare eccessiva, tenendo presente l'odierna produzione della reclamante relativa all'annotazione di P.G. redatta dai Carabinieri della Stazione di Norcia intervenuti poco tempo dopo i fatti (circa 17 minuti) dalla quale si evince "che appena arrivati notavamo i giocatori ed i dirigenti delle due squadre USD Cascia e USD Trevana 2020 che stavano parlando tranquillamente tra di loro e che alcuni giocatori addirittura scherzavano e si abbracciavano" nonché che al momento in cui l'arbitro abbandonava l'impianto sportivo nessuno lo minacciava di inseguirlo ma le uniche due/tre persone ancora presenti si limitavano ad irriderlo.

Si ritiene conseguentemente equo ridurre ad €. 400,00 la sanzione dell'ammenda.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, dichiara inammissibile la squalifica del calciatore Medici Orlando; riduce ad €. 400,00 l'ammenda a carico della società. Conferma nel resto l'impugnata decisione del G.S.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 14 DICEMBRE 2023.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace